



LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione della Persona e della Famiglia

composta dai magistrati:

dott. Rosaria Ricciardi	Presidente
dott. Gisella Dedato	Consigliere
dott. Paolo Russo	Consigliere relatore

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso ex art. 373 cpc proposto da S _____, nel procedimento iscritto al n. R.G. 52015-1/2016, promosso nei confronti di C _____ per la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto della Corte d'Appello di Roma del 25/09/2017;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/05/2018;

premesse:

- che S _____ ha proposto ricorso ex art. 373 c.p.c. per sentire disporre la sospensione dell'esecuzione del decreto pubblicato il 25.09.2017, con cui la Corte di Appello di Roma, accogliendo il reclamo proposto dal sig. C _____, in revisione delle condizioni di divorzio, ha revocato l'assegnazione a S _____ della casa coniugale sita in Roma, _____. La ricorrente, dopo aver premesso che in data 23 novembre 2017 ha proposto ricorso per cassazione avverso l'indicato decreto ed il 1° dicembre 2017 lo ha iscritto al ruolo della Suprema Corte con il numero di r.g. 27469/2017, espone che il signor C _____ le ha notificato copia in forma esecutiva dell'indicato decreto e pedissequo atto di precetto di rilascio, intimando alla stessa S _____ "di lasciare libera da cose e persone di sua pertinenza l'unità immobiliare" minacciando esecuzione forzata. La ricorrente ha riferito che l'immobile per cui è causa è di proprietà del signor Roberto C _____, padre dell'odierno resistente, che lo aveva messo a disposizione della famiglia C _____ -S _____ e, in sede di separazione, prima, e divorzio, poi, quale casa familiare era stato assegnato alla moglie, convivente

BR

con la figlia della coppia M ; che oggi nell'immobile vivono la signora S e la figlia M ; che essa ricorrente non dispone di altri immobili ed è priva di occupazione, con collaborazioni occasionali che nel 2017 le hanno procurato un reddito di € 4.800,00;

- che si è costituito il resistente, il quale ha contestato quanto asserito dalla controparte ed ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo il difetto del fumus boni iuris per manifesta inammissibilità e gradatamente infondatezza del ricorso per cassazione ed evidenziando l'assenza del grave ed irreparabile danno, poiché l'immobile di via ' non è attualmente abitato e la ricorrente, a prescindere dalla convivenza more uxorio instaurata, dispone della casa di abitazione dei propri genitori a Fiumicino, dove la figlia M ha trascorso i periodi di permanenza a Roma dopo la sua partenza per Porto Viro;

- che il PG ha concluso, rilevando che non vi è nulla a provvedere data l'assenza di figli minori;

rilevato:

- che la parte ricorrente ha documentato l'intervenuto deposito del ricorso per cassazione avverso il provvedimento suindicato, come richiesto dall'art. 131 disp. att. c.p.c., mediante attestazione rilasciata dalla cancelleria presso la Corte di Cassazione;

- che dalla documentazione versata in atti si evince che il Carbonelli ha notificato alla controparte preavviso di rilascio dell'immobile sito in Roma, via Telve n. 66;

- che la ricorrente ha precisato come la figlia M , avendo finito l'università a Padova nel novembre scorso, sia recentemente tornata a vivere a Roma in cerca di lavoro, dopo aver avuto un figlio, non riconosciuto dal padre; che essa ricorrente non dispone di altri immobili e svolge lavori saltuari che nel 2017 le hanno procurato un reddito di € 4.800,00, certamente insufficiente per il reperimento di un'altra abitazione; che, pertanto, madre, figlia e nipotino, laddove fosse data esecuzione al decreto impugnato, resterebbero prive di alloggio, subendo un pregiudizio grave ed irreparabile, mentre il Carbonelli non subirebbe alcun danno immediato;

- che la parte resistente ha contestato quanto asserito dalla Scozzi, sostenendo

PR

che con il decreto impugnato è stata revocata l'assegnazione della casa coniugale in favore della § sul rilievo che la figlia M ha reciso il legame con la casa familiare quando, raggiunta la maggiore età, si è stabilita presso il fidanzato a P e conseguentemente si è iscritta alla facoltà di infermieristica dell'Università di Padova; che il pregiudizio prospettato dalla ricorrente non riveste il carattere della irreparabilità, tanto più perché la stessa non abita più nell'immobile per cui è causa e in ogni caso dispone anche della casa di abitazione dei propri genitori a Fiumicino;

ritenuto:

- che ai fini della sospensione dell'esecuzione della sentenza di secondo grado non si può tener conto della fondatezza o meno del ricorso, essendo la valutazione giudiziale limitata al solo riscontro del danno grave e irreparabile conseguenza dell'esecuzione, come emerge dal chiaro tenore letterale dell'art. 373 c.p.c. e dalla circostanza che la Corte di Appello, a differenza di quanto accade per la delibazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado disciplinata dall'art. 283 c.p.c., non ha alcun potere decisorio in ordine all'impugnazione proposta con il ricorso per cassazione;
- che la ricorrenza del danno grave ed irreparabile va verificata all'esito di una valutazione che deve riguardare, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza di un'eccezionale sproporzione tra il vantaggio che può ricavare il creditore dall'esecuzione della decisione e il pregiudizio che ne deriva all'altra parte, tale da apparire superiore a quello che di norma consegue all'esecuzione forzata, e sotto il profilo oggettivo la ricorrenza di una situazione di pregiudizio irreversibile ed insuscettibile di *restitutio in integrum* nel caso che il provvedimento impugnato venga poi cassato;
- che riguardo all'esecuzione per rilascio che è stata avviata dal C sulla base del provvedimento impugnato è da considerare che, stando a quanto prospettato dalla ricorrente e nei limiti della cognizione sommaria che non consente lo svolgimento di approfondimenti istruttori sul punto, si tratta dell'abitazione presso la quale la figlia maggiorenne sarebbe tornata a vivere dopo il completamento del ciclo di studi presso l'università di Padova e dopo

DR

aver avuto un figlio, nato il 16.01.2018, non riconosciuto dal padre;

- che pertanto si profila in danno della ricorrente un pregiudizio, conseguente all'esecuzione della decisione impugnata, che appare grave, in relazione alla precaria situazione familiare dalla stessa rappresentata (la ricorrente non risulta proprietaria di altri immobili ed è titolare di un reddito modesto, che non le consentirebbe di reperire facilmente un'altra abitazione), e non suscettibile di piena reintegrazione mediante gli ordinari strumenti risarcitori, considerando l'insieme di conseguenze che in relazione ai diversi profili funzionali l'esecuzione potrebbe produrre nella sfera giuridica della ricorrente;
- che nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti va accordata prevalenza all'interesse della ricorrente a conservare, fino alla definizione del procedimento di impugnazione, il godimento dell'immobile di via Telve n. 66, da destinare ad abitazione familiare per sé, per la figlia ed il nipotino, a fronte dell'interesse del resistente a riacquistare il possesso del bene, ove si consideri che lo stesso resistente abita altrove e non risulta avere l'esigenza immediata di trasferirsi presso l'appartamento in questione e che il padre del resistente, il quale ebbe a suo tempo a concedergli il bene in comodato, è proprietario di altro immobile;
- che quindi l'istanza è meritevole di accoglimento;
- che l'ordinanza emessa ex art. 373 c.p.c. non può contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di cassazione, e di fronte alla quale non esiste una parte definitivamente soccombente, sicché alla liquidazione delle spese del procedimento di inibitoria dovrà perciò provvedere la stessa Corte di Cassazione, nel caso in cui rigetti il ricorso, o il giudice di rinvio, nel caso di annullamento del provvedimento impugnato;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e per l'effetto sospende l'esecuzione del decreto emesso dalla Corte d'Appello di Roma in data 19.09. – 25.09.2017.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23/05/2018

Il Consigliere estensore

F. B. R.

Depositato in Cancelleria

31 MAG 2018

4 CANCELLIERE
P. M. M. M.



Il Presidente

Luciani